



SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI FONDI RISCHI, DA PARTE DI ORGANISMI CONSORTILI DI GARANZIA CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI AI SENSI DEL TESTO UNICO BANCARIO A SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI GARANZIE SU FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI INNOVATIVI E PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' NONCHE' PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DEGLI STESSI CONFIDI. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013, PARTE FESR. ASSE 1. LINEA DI INTERVENTO 1.2. "INGEGNERIA FINANZIARIA". AZIONE 1.2.1.

tra

la Regione del Veneto, successivamente denominata per brevità "Regione", rappresentata dal Sig. nato a il, in qualità di, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante della Regione del Veneto presso la cui sede di Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto,

e

(Organismo consortile di garanzia) successivamente denominato per brevità "Confidi", con sede legale in, sede operativa in, intermediario finanziario vigilato ai sensi dell'ex articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, (TUB), sostituito con il vigente art. 106 del TUB, per effetto dell' art. 7 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, rappresentato dal Sig. nato a il, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quale legale rappresentante dell'Organismo di garanzia presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto.

Premesso che

La linea di intervento 1.2 "Ingegneria Finanziaria", Azione 1.2.1 del Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Veneto 2007-2013, approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, prevede la concessione di garanzie a fronte di operazioni finanziarie per la realizzazione di investimenti innovativi dal parte delle PMI e per lo sviluppo dell'imprenditorialità da attuarsi attraverso la costituzione e la gestione di fondi rischi da parte degli Organismi consortili di garanzia "Confidi", nonché la loro patrimonializzazione; in conformità alla suddetta azione, la Giunta Regionale con Deliberazione n. del, ha approvato il bando pubblico per la costituzione e gestione dei fondi rischi e destinato a tal fine risorse pubbliche pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni), nel presente atto integralmente richiamato; lo schema di convenzione tra la Regione e gli Organismi consortili di garanzia (Confidi), selezionati per la costituzione e gestione dei fondi rischi è stato approvato dalla Giunta Regionale con lo stesso provvedimento,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Con la presente sono disciplinati i rapporti tra la Regione e il Confidi in relazione alla gestione del fondo rischi e all'erogazione delle garanzie a valere sul fondo medesimo.

La presente convenzione potrà essere aggiornata sulla base di specifiche direttive regionali ed inoltre, a seguito di eventuali variazioni di normative comunitarie, nazionali, regionali di futura emanazione.

Articolo 2

Il Confidi attesta con la sottoscrizione del presente atto di operare in conformità alle vigenti disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Articolo 3

Il Confidi è tenuto a gestire il Fondo rischi allo scopo esclusivo di prestare garanzie a banche e intermediari finanziari autorizzati, con i quali abbia preventivamente stipulato apposite convenzioni, a fronte di finanziamenti a medio - lungo termine, di durata compresa tra i 18 e i 120 mesi, per prestiti partecipativi e per locazioni finanziarie, concessi dai medesimi soggetti finanziatori alle PMI finanziariamente ed economicamente sane, operanti nei settori specificati nel bando.

Articolo 4

Il Confidi si impegna a:

a) costituire un vincolo di destinazione gravante sui fondi rischi in vista del raggiungimento delle finalità di garanzia di cui al precedente articolo 1), mediante un deposito vincolato dei fondi stessi presso il/i seguente/i banca/he convenzionata/e

b) depositare le somme di cui alla precedente lettera a) nelle seguenti forme di investimento: depositi bancari, titoli o obbligazioni garantiti dallo Stato, altri titoli pubblici con rating pari almeno ad AA.

Tutti i proventi e le spese derivanti dalla gestione finanziaria dei fondi dovranno essere imputati allo stesso Fondo.

Eventuali perdite derivanti dalla gestione finanziaria delle somme depositate saranno a carico del Confidi con contestuale obbligo per quest'ultimo del reintegro immediato delle stesse perdite; al Fondo rischi sono addebitate anche le perdite accertate derivanti dall'escussione delle garanzie relative ai finanziamenti garantiti.

La gestione del pagamento delle perdite sarà definita dal Confidi, secondo gli accordi convenzionali con i Soggetti finanziatori, anche con soluzioni transattive; saranno addebitabili al Fondo le somme per capitale e interessi, anche di mora, maturati sino al giorno del passaggio a sofferenza, nonché le eventuali spese legali, attestata da adeguata documentazione contabile/fiscale.

In ogni caso, i suddetti interessi, addebitabili in quota parte ai fondi rischi, non potranno essere superiori a quelli calcolati, sulla base del tasso di riferimento in vigore aumentato di due punti, per la durata massima di giorni 15 (quindici) di calendario.

In tal senso, il Confidi si impegna, all'atto della stipula delle convenzioni relative alla concessione delle garanzie, a pattuire, con i rispettivi istituti bancari e intermediari finanziari che hanno assunto l'operazione finanziaria garantita, tempi di comunicazione e modi di calcolo delle avvenute insolvenze in linea con quanto sopra riportato.

Le spese legali addebitabili in quota parte ai fondi rischi relativi a contributi, non potranno in ogni caso essere superiori a 2/10 (due decimi) dell'importo del capitale e degli interessi relativi all'insolvenza verificatesi;

- c) gestire i fondi rischi, mediante la struttura tecnico-organizzativa indicata nella domanda di partecipazione al bando, con una propria contabilità separata dal proprio patrimonio e con procedure informatizzate in grado di consentire, in ogni momento, un'analisi comparativa delle garanzie concesse nel tempo, l'ammontare del capitale del fondo e i fondi impegnati, evidenziando anche i beneficiari per territorio, tipologia di impresa, settore economico, tipologia di operazione, nonché le eventuali sofferenze, perdite e gli oneri di gestione;
- d) rilasciare garanzie a valere sul Fondo rischi con le modalità stabilite nelle "Procedure Operative" di cui all'allegato A3) al bando, fermo restando che la singola garanzia concessa non potrà superare l'80% (ottanta per cento) delle operazioni di finanziamento;
- e) svolgere le seguenti attività accessorie e strumentali alla gestione del Fondo ed alla concessione delle garanzie:
 - realizzare azioni di promozione del Fondo rischi, attraverso iniziative informative e pubblicitarie presso le imprese, le associazioni di categoria e gli intermediari finanziari, in merito alle finalità del Fondo ed alle relative modalità di accesso;
 - predisporre l'elenco dei Soggetti finanziatori con i quali sono state stipulate le convenzioni;
 - informare periodicamente la Regione in merito alle disponibilità del Fondo;
 - trasmettere trimestralmente alla Regione i dati necessari al monitoraggio delle operazioni garantite, nonché a dotarsi di un applicativo informatico tramite un portale web attraverso il quale l'Amministrazione regionale sia in grado di ottenere tempestivamente informazioni sullo stato di avanzamento del Fondo;
 - ottenere dalle imprese destinatarie dei benefici l'autorizzazione a comunicare alla Regione i dati relativi alle operazioni di garanzie poste in essere; tali dati, ai sensi della normativa vigente in materia, saranno trattati da quest'ultima per tutte le attività amministrative ed istituzionali connesse;
 - attivare le procedure più opportune per il recupero delle somme pagate in caso di escussione della garanzia, fino all'eventuale deposito dell'istanza di fallimento per l'impresa garantita, se necessario.

Articolo 5

Il Confidi tiene indenne la Regione dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla esecuzione di prestazioni risultate erranee per errore di diritto o di fatto in base a successiva verifica regionale o ad accertamento di altra Autorità. In tali casi, inoltre, il Confidi è obbligato, su semplice richiesta della Regione, a reiterare la prestazione risultata erronea, senza alcun onere per la Regione.

Articolo 6

La Regione resta estranea ai rapporti tra Confidi e risorse umane dallo stesso adibite o preposte allo svolgimento del servizio. Il Confidi solleva la Regione da ogni responsabilità al riguardo, in relazione agli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, correlata o inerente alle prestazioni oggetto del presente bando.

La Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o pregiudizi subiti dal Confidi o dal medesimo causati a terzi nell'esecuzione della presente convenzione.

Il Confidi è il solo titolare della legittimazione passiva per qualunque azione eventualmente intrapresa da terzi contro la Regione a seguito delle perdite, danni o pregiudizi anzidetti e si

impegna pertanto a tenere indenne la medesima da ogni e qualunque conseguenza pregiudizievole connessa alle menzionate azioni.

Articolo 7

L'erogazione della provvista pubblica per la costituzione dei fondi rischi contribuisce alla copertura del 50% (cinquanta per cento) delle garanzie concesse.

L'erogazione della provvista pubblica, pari ad euro....., giusta Decreto del Dirigente della Direzione Industria e Artigianato n..... del....., di approvazione del riparto delle risorse, è disposta nel modo seguente:

- a) la prima tranche, pari al 90%, (novanta per cento) è erogata successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione con la Regione;
- b) la restante quota parte del 10% (dieci per cento) sarà erogata previa dimostrazione di una soddisfacente operatività intervenuta entro il 31 dicembre 2014. Per soddisfacente operatività si intende il rapporto tra il totale del cumulato delle garanzie concesse, a fronte di finanziamenti erogati, e la consistenza del fondo pubblico assegnato che non deve essere inferiore a cinque (rapporto di gearing).

Articolo 8

La Regione si riserva la possibilità di revocare la quota parte di risorse finanziarie pubbliche assegnate nei seguenti casi:

- mancato raggiungimento del pieno impiego delle risorse assegnate così come previsto nel precedente articolo 7);
- mancato rispetto nell'utilizzo del Fondo rischi alle prescrizioni contenute nella presente convenzione e nel bando;
- mancato adempimento alle direttive impartite dalla Regione o omesso recepimento delle disposizioni legislative e normative comunitarie, nazionali, regionali;
- accertamento di gravi e circostanziate irregolarità amministrative e/o sistemiche imputabili al Confidi e non sanabili;
- perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità per la partecipazione al bando.

Articolo 9

Il Confidi si obbliga a consegnare agli uffici della Direzione Industria e Artigianato, prima dell'emissione di ogni proposta di liquidazione a suo favore, idonea garanzia fidejussoria dello stesso importo della provvista pubblica erogabile.

Articolo 10

Il Confidi si obbliga a concordare preventivamente con la Regione qualunque modificazione e integrazione che si rendessero necessarie nel corso della gestione del Fondo per l'attivazione delle garanzie.

La presente convenzione potrà essere risolta dalla Regione qualora il Confidi non adempia agli obblighi derivanti dal presente contratto, dal bando e dalle procedure operative.

Articolo 11

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2015, salvo eventuali proroghe stabilite dall'Amministrazione regionale. Per gli interventi in corso di attuazione a tale data la presente convenzione resterà in vigore sino allo smobilizzo delle relative garanzie.

Articolo 12

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione della stessa sono devolute alla competenza del Foro di Venezia.

Venezia, li

Per il Confidi

Per la Regione del Veneto